

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2023/603**

**del 22/03/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 316**

**del 29/03/2023**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE  
SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE - ANNO 2023**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati.

### Rilevato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con partita Iva n. 00145920351, è titolare dell'autorizzazione numero 8/E rilasciata in data 12.12.2000 per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- Il DPR n. 642/72 prevede che l'imposta di bollo di € 2 riguarda le *“fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”* di importo superiore a € 77,47 “senza” IVA;
- I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 250.
- L'art. 3, c. 4 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 17, cc. 1-bis, lett. a) e b) D.L. 26.10.2019, n. 124, ha modificato la soglia sotto la quale il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al 1° ed al 2° trimestre). Si ricorda che la formulazione dell'art. 17, c. 1-bis D.L. 26.10.2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
  - per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 250;
  - per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 250.
- **La disposizione normativa è stata aggiornata portando il valore di riferimento da € 250 ad € 5.000.**
- Le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche si applicano alle fatture **emesse a decorrere dal 1.01.2023.**

Quanto sopra può essere così riepilogato:

Periodo emissione fattura	Imposta di bollo dovuta	Termine di versamento
1 trimestre	Superiore € 5.000	31.5
1 trimestre	Inferiore € 5.000	30.9
1° e 2° trimestre	1° e 2° trim. super. a € 5.000	30.9
1° e 2° trimestre	1° e 2° trim. inferiore a € 5.000	30.11
3° trimestre	qualsiasi importo	30.11
4° trimestre	qualsiasi importo	28.02 anno succ.

- È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti
- Nel caso in cui il cedente / prestatore / relativo intermediario delegato ritenga che le integrazioni effettuate dall'Agenzia non siano corrette (per le fatture integrate non sussiste l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo), lo stesso può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.9 per le fatture del secondo trimestre. In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
- Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro il 15.4	entro il 30.4	entro il 15.5
2° trimestre	entro il 15.7	entro il 10.9	entro il 20.9
3° trimestre	entro il 15.10	entro il 31.10	entro il 15.11
4° trimestre	entro il 15.1. a.s.	entro il 31.1 a.s.	entro il 15.2 a.s.

- Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24. A tal fine si rammenta che nel mod. F24, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

Cod. Trib.	Descrizione
<b>2521</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>primo</b> trimestre
<b>2522</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>secondo</b> trimestre
<b>2523</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>terzo</b> trimestre
<b>2524</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>quarto</b> trimestre
<b>2525</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>SANZIONI</b>
<b>2526</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>INTERESSI</b>

**Considerato che:**

- In considerazione dei documenti emessi a consuntivo nell'anno 2022, il numero di fatture elettroniche da emettere nell'anno 2023, da assoggettare ciascuna ad imposta di bollo "virtuale" di Euro 2,00, è stimato in n. 21.000 documenti;
- tuttavia, al termine di ogni trimestre del 2023, si procederà al versamento effettivo solo dopo un riscontro delle fatture elettroniche emesse, su cui applicare l'imposta di bollo dovuta, annotate nei Registri Iva in uso.

**Visti:**

- il T.U. del D.Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 107, 183 e 151 co.4
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale:
- l'art. 9 del Vigente regolamento di organizzazione del comune
- l'art. 32 del Vigente regolamento di Contabilità del Comune

**DETERMINA**

- di prendere atto dell'adempimento dei versamenti di cui sopra e dell'osservanza delle rispettive scadenze
- di impegnare la spesa di € 42.000 con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.02.01.02.001 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo che nel PEG 2023 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2022 denominato "Imposte tasse e contributi servizi vari", codice prodotto-progetto 2022\_PD\_3706, centro di costo 0117, codice Modalità di gestione Conto annuale 015

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa M. Prandi)**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.